

INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE

tra

il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in prosieguo denominato "DICII", con sede in Roma, Via Politecnico, 1 - 00133 Roma, (Codice Fiscale 80213750583 - Partita IVA 2133971008), nella persona del Direttore del Dipartimento Prof. Giovanni Schiavon, domiciliato per la carica presso la suindicata sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 23/07/2020

e

L'Archivio di Stato di Roma, in prosieguo denominato "Archivio", con sede legale in Roma corso Rinascimento n. 40, codice fiscale 80227470582, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Maria Beatrice Benedetto, nata a Roma il 19 febbraio 1970, a quanto segue autorizzata.

ADDENDUM

Con riferimento alla Convenzione succitata, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa "M. Lucertini", in prosieguo denominato "DII", con sede in Roma, Via Politecnico, 1 - 00133 Roma, (Codice Fiscale 80213750583 - Partita IVA 2133971008), nella persona del Direttore del Dipartimento Prof. Benedetto Intrigila, domiciliato per la carica presso la suindicata sede dell'Università, integra il presente atto aggiuntivo secondo quanto di seguito indicato.

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e modificato con D.R. n. 803 del 08/04/2014, con D.R. n. 141 del 24/01/2017 e con D.R. n. 1530 del 02/08/2018;

CONSIDERATO che il DII rivolge particolare interesse all'approfondimento delle tematiche di ricerca relative a storia, restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico, con particolare riguardo allo studio, all'analisi, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio monumentale e storico;

CONSIDERATO che presso il DII sono attivi progetti di ricerca sulla storia costruttiva delle opere realizzate e/o restaurate su progetto o supervisione degli Uffici del Genio Civile di Roma nel loro complesso, con particolare riguardo alla loro manutenzione e valorizzazione;

VISTI il DPCM 19 giugno 2019, n. 76 e il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 contenenti il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

CONSIDERATO che l'Archivio di Stato di Roma è un istituto periferico del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che ha il compito istituzionale di conservare gli archivi delle magistrature preunitarie e degli uffici statali della provincia di Roma, di garantirne la fruizione e di valorizzare il patrimonio archivistico, anche tramite accordi di collaborazione scientifica come previsto dalla vigente normativa di settore (d.lgs 42/2004 e s.m.i.);

CONSIDERATO che tra i fondi conservati è presente il Fondo Genio Civile di Roma nelle sue varie articolazioni, pervenuto a seguito di diversi versamenti, costituita da un'ingente mole di documentazione a partire dal 1871 sino alla seconda metà del '900;

CONSIDERATO che l'Archivio di Stato di Roma ha particolare interesse alla valorizzazione Fondo Genio Civile di Roma e sue articolazioni, con particolare riguardo alla loro valorizzazione scientifica nell'ambito di progetti di ricerca.

CONSIDERATO che l'Archivio di Stato di Roma intende:

- promuovere programmi e attività di ricerca e/o culturali nel settore della storia dell'architettura e del restauro architettonico, finalizzati al recupero, alla tutela e alla valorizzazione del suo patrimonio architettonico;
- sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca;
- svolgere funzioni di organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del proprio patrimonio;
- svolgere attività di ricerca, di divulgazione, educazione e formazione legate al proprio patrimonio archivistico;
- ospitare attività di tirocinio;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione, con attivi e proficui scambi di competenze scientifiche, attività didattiche, seminari e di tutoraggio;

CONSIDERATO che la presente Convenzione non comporta oneri economici per il DII e per l'Archivio di Stato di Roma;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla convenzione in oggetto.

ART.2

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di studio, ricerca e formazione nel campo del Restauro Architettonico e della Storia dell'Architettura finalizzate alla valorizzazione e al recupero del patrimonio edilizio storico e monumentale.

2.1. Con la presente convenzione le Parti si impegnano ad attivare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti di ricerca e attività didattico-scientifiche nell'ambito della Storia e del Restauro dell'Architettura. In particolare, la collaborazione avrà a oggetto studi sul patrimonio documentale conservato nel Fondo del Genio Civile di Roma e sue articolazioni, compreso lo svolgimento di tesi di laurea e di dottorato di ricerca di studenti dei corsi di laurea afferenti al DICII e al DII;

2.2. In particolare, per le finalità della convenzione, l'Archivio di Stato di Roma mette a disposizione le professionalità tecnico-scientifiche dei propri funzionari, gli inventari, la documentazione archivistica, bibliografica, grafica e iconografica relativa ai lavori progettati, diretti ed eseguiti dal Genio Civile, così come altri materiali utili ed eventuali locali necessari alla consultazione e alla riproduzione degli stessi; l'Archivio di Stato di Roma accoglie, altresì, secondo i parametri di legge, docenti, studenti e tesisti, triennali e magistrali, anche nell'ambito di tirocini e di dottorati di ricerca, la cui attivazione potrà essere regolata da appositi accordi successivi alla convenzione;

2.3. Nello specifico, la collaborazione avrà ad oggetto:

- a) ricerche e indagini archivistiche, bibliografiche e iconografiche nel Fondo Genio Civile e sue articolazioni, con riferimento agli interventi condotti sul patrimonio architettonico;
- b) attività di ricerca incentrate in particolare sullo studio di opere progettate, eseguite e dirette dall'Ufficio del Genio Civile sul patrimonio storico-artistico-architettonico, con particolare riguardo alla storia costruttiva e agli interventi di restauro architettonico, ai fini di un utile aggiornamento delle conoscenze e di una migliore programmazione delle attività di recupero e conservazione;
- c) spoglio del repertorio documentale e iconografico del Fondo Genio Civile inerente gli interventi di restauro sul patrimonio architettonico, comprensivo di catalogazione, schedatura e riproduzione della documentazione.

- d) La realizzazione di eventi seminari (giornate di studio, conferenze, etc.) e pubblicazioni, anche on-line, inerenti i risultati della ricerca svolta sui materiali conservati dal Genio Civile di Roma e sue articolazioni;

2.4. Le Parti concordano altresì che le ricerche bibliografiche, archivistiche, la riproduzione fotografica e la restituzione grafica degli elaborati custoditi presso il Fondo Genio Civile potranno costituire l'oggetto delle esercitazioni del Laboratorio di Restauro dell'Architettura attivo presso il DICII e potranno essere condotte dagli studenti iscritti al suddetto Laboratorio, nonché da tesisti - triennali e magistrali - e dottorandi in Ingegneria Edile, Ingegneria Edile-Architettura e Ingegneria e Tecniche del Costruire, sotto la guida dei docenti titolari e dei loro collaboratori.

ART. 3

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università e dell'Archivio di Stato di Roma. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, ivi inclusa per quanto riguarda le attività interessate quella inerente il riconoscimento di crediti formativi, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente convenzione.

Eventuali specifici incarichi che nelle materie oggetto del presente accordo le Parti decidessero di affidare l'una all'altra, per attività di ricerca e/o consulenza, dovranno essere di volta in volta formalizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia di attività per conto terzi e delle procedure amministrative connesse, anche in relazione ai profili di trasparenza ed evidenza pubblica.

ART. 4

I responsabili scientifici designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- a) per il DII, la **Prof.ssa Nicoletta Marconi**;
- b) per l'Archivio di Stato di Roma, il **Dott. Vincenzo De Meo**

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile scientifico, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

ART. 5

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione. Ciascuno dei contraenti garantisce:

- a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione presso terzi;

- b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali favore del proprio personale.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e smi.

ART. 6

le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. in particolare, il logo dell'Università/DII e quello dell'Archivio di Stato di Roma potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione.

L'utilizzazione del logo dell'Università/DII e dell'Archivio di Stato di Roma, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Il logo dell'Ateneo dovrà essere utilizzato conformemente a quanto stabilito nel vigente Regolamento per l'uso del logo istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

ART. 7

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte. Qualora l'Università/DII e l'Archivio di Stato di Roma intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto, o esporli, o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

ART. 8

Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

ART. 9

La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario, avrà la durata di 3 anni e potrà essere rinnovata con ulteriore atto previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ART. 10

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 11

Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

ART. 12

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche firmatarie, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'intesa.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Letto, approvato e sottoscritto. Roma li

PER IL DII

Il Direttore Prof. Ing. Benedetto Intrigila

.....

PER L'ARCHIVIO DI STATO DI ROMA

Il Direttore Dott.ssa Maria Beatrice Benedetto

.....